



Autorità di Sistema Portuale  
del Mar Ionio

## DISCIPLINARE DI GARA

### SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI UFFICI DI PERTINENZA DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO PER ANNI 2

#### 1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 105/19 del 01.10.2019, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale degli uffici di pertinenza dell'ADSP MI, per la durata di anni 2.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 37, 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50– Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è presso gli uffici di pertinenza dell'AdSP MI presso il porto Mercantile di Taranto [codice NUTS ITF43].

CIG: 8048820063

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il rag. Aurelio SVELTO.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la procedura di gara sarà gestita mediante la piattaforma telematica Net4market, accessibile al link [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_portotaranto](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portotaranto).

#### 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

##### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e modelli allegati;
- 3) Disciplinare telematico;
- 4) Progetto così composto ai sensi dell'art. 23, co. 15 del Codice:
  - ✓ Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
  - ✓ Schema di contratto;
  - ✓ planimetrie Uffici (AdSP MI + Unità operativa GdF);
  - ✓ DUVRI (AdSP MI + Unità operativa GdF).

Il progetto è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 24 maggio 2012 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene".

La documentazione di gara è disponibile sulle pagine internet <http://albopretorio.port.taranto.it/> e <http://port.taranto.it/index.php/it/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e->

[degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura](#) e sulla piattaforma telematica, nella sezione presente in home page “Elenco bandi e avvisi in corso”, all’indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_portotaranto](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portotaranto).

## **2.2 CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare entro i termini indicati nell’allegato timing di gara, utilizzando la sezione dedicata ai “*Chiarimenti*” all’interno della scheda di gara inserita sul portale Net4market.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, co. 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma di e-procurement Net4Market, nella sezione “*Chiarimenti*”.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## **2.3 COMUNICAZIONI**

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici s’intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese:

- all’indirizzo PEC [protocollo.autportta@postecert.it](mailto:protocollo.autportta@postecert.it) e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara;
- tramite la piattaforma telematica impiegata per lo svolgimento della presente procedura. In tal caso, le comunicazioni saranno indirizzate all’indirizzo di posta elettronica certificata inserito dal concorrente in sede di registrazione alla piattaforma stessa. Si consiglia perciò di verificare la presenza e la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata inserito nell’apposito campo.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all’offerente s’intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO**

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di attività da realizzarsi necessariamente in modo unitario da unico Operatore economico, considerata la specificità del servizio di che trattasi; le attività in oggetto, infatti, assumono valore, fruibilità, funzionalità ed utilità solo se unitariamente considerate anche al fine di evitare problematiche di natura logistica durante l’esecuzione dell’appalto.

**Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto**

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	<b>pulizia di edifici civili (anni 2)</b>	<b>90919200</b>	<b>P</b>	<b>160.000,00 €</b>
<b>Importo a base di gara</b>				<b>160.000,00 €</b>

L'importo a base di gara è al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a complessivi **€ 800,00** (per il biennio) e **non è soggetto a ribasso**.

L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 23, co. 16 del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato essere pari ad **€ 121.363,00** per il biennio, calcolati sulla base degli elementi indicati nel prospetto riepilogativo allegato.

#### **4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI**

##### **4.1 DURATA**

La durata dell'appalto è di anni 2, decorrenti dalla data di consegna del servizio.

##### **4.2 OPZIONI**

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, co. 11 del Codice. La durata massima dell'opzione di proroga tecnica è fissata in 12 mesi.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

La facoltà di attivazione dell'opzione di proroga è esercitabile dalla stazione appaltante entro i 3 mesi antecedenti la scadenza contrattuale.

Ai fini dell'art. 35, co. 4 del Codice, il valore massimo stimato della *modifica* dell'appalto è pari ad **€ 80.000,00** al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari ad **€ 400,00**.

#### **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, co. 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare dal contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, co. 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, co. 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, co. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché *non* rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI *non* siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, D.lgs. 165/2001.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

Ai sensi dell'art. 59, co. 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

**a) Iscrizione** al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. 82/1994 e del D.M. 274/1997, con appartenenza **a fascia di classificazione** non inferiore alla lettera "**B**" (volume d'affari fino a € 206.583,00) di cui all'art. 3 del citato decreto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

**b) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi**

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio decorrente dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, servizi analoghi a quelli oggetto di gara per committenti pubblici o privati, per un importo complessivo minimo pari a **€ 241.200.00** (importo complessivo della gara compresa la proroga tecnica) di cui almeno 1 di importo pari al 50% di detta somma (€ 120.600,00).

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante acquisizione da parte della S.A. dell'originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, il concorrente dovrà produrre originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

c) **Possesso** di una **valutazione di conformità** del proprio sistema di gestione della **qualità** alla norma UNI EN ISO 9001:2015, idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 sopra citata.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1*, per i servizi di pulizia da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 87, co. 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati, come certificazioni rilasciate da organismi accreditati da Enti firmatari di Accordi MLA IAF/EA, che accreditano anche secondo specifiche tecniche o schemi nazionali/locali es: norme UNI o CEI, o documenti pre-normativi come PdR di UNI o CWA di CEN.

d) **Possesso** di una **valutazione di conformità** del proprio sistema **di gestione ambientale** alla norma UNI EN ISO 14001:2004 idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia o registrazione EMAS.

La comprova del requisito è fornita mediante certificazione di registrazione EMAS oppure, in caso di ISO 14001, mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per i servizi di pulizia da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 87, co. 2 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

### **7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all'art. 3 del citato decreto di cui al **paragrafo 7.1, lett. a)** del presente Disciplinare deve essere posseduto da:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Tutti i soggetti indicati alle lett. a. e b. devono essere in possesso di iscrizioni in fasce di classificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione di cui al **paragrafo 7.1, lett. a)**. L'impresa capogruppo mandataria deve possedere detto requisito in misura maggioritaria, ai sensi dell'art. 83, co. 8 del Codice.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo il requisito (elenco servizi analoghi) di cui al precedente paragrafo **7.2, lett. b)** deve essere posseduto complessivamente dalla mandataria e dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria; il requisito relativo al "servizio di punta" non è frazionabile all'interno del RTI e deve essere posseduto dalla mandataria.

#### **7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel** Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all'art. 3 del citato decreto e di cui al paragrafo **7.1, lett. a)** del presente Disciplinare deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio di pulizia. Queste ultime devono essere in possesso dell'iscrizione in fasce di qualificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione di cui al paragrafo **7.1, lett. a)**.

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo **7.2** del presente Disciplinare, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

#### **8. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Il ricorso all'avvalimento per la certificazione **di conformità del sistema** di gestione della **qualità** alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e **di gestione ambientale** alla norma UNI EN ISO 14001:2004, comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE in formato elettronico, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al paragrafo 15.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, co. 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, co. 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, co. 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, co. 12 del Codice.

*Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci*, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, co. 3 del Codice, di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria medesima, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

## 9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **non è autorizzato**.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto** l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, co. 3 del Codice.

La S.A. procede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi elencati dall'art. 105, co. 13 del Codice.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo base dell'appalto e precisamente pari ad **€ 3.200,00** salvo quanto previsto all'art. 93, co. 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, co. 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'art. 93, co. 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, co. 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.lgs. 159/2011 e smi.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, co. 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in **titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, co. 1 del D.lgs. 231/2007, **in contanti o con bonifico bancario** con versamento presso l'Ente tesoriere dell'AdSP del Mar Ionio (BANCA POPOLARE PUGLIESE – Funzione Tesoreria Enti - Filiale di Taranto, v. Dante ang. Via Zara, IBAN: IT 87 J 05262 79748 T20990000641 e dovrà produrre copia conforme della ricevuta di versamento/pagamento), oppure **con assegni circolari** (il concorrente dovrà inserire nell'offerta copia conforme all'originale in suo possesso degli assegni che dovranno, comunque, pervenire entro il termine per il ricevimento delle offerte a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere espresso all'indirizzo postale casella postale aperta – Taranto Succursale 2 – 74100 Taranto; oppure con consegna a mano direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Ente, presso la sede sita al Molo San Cataldo del Porto mercantile – 74123 Taranto);
- c. **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, co. 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, co. 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto dell'appalto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103, co. 9 e 104, co. 9 del D.lgs. 50/2016 approvati con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31;
- 4) avere validità per almeno *180 giorni* dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, co. 1 del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, co. 2 del D.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, co. 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del comma 7 dell'articolo 93 cit., anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 124 del 20.5.2003).

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, co. 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e), f), g), del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, co. 7 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo negli immobili interessati dal servizio è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, co. 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato dal 14/10/2019 al 28/10/2019 nei giorni di lunedì/martedì/mercoledì, dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e dalle 15:30 alle 16:30.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a [economato@port.taranto.it](mailto:economato@port.taranto.it) e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente, recapito telefonico, indirizzo e-mail, nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico (come risultanti da certificato C.C.I.A.A./SOA/Albi, Registri etc.) in possesso di documento di identità in corso di validità o da soggetto in possesso di apposita delega, documento di identità in corso di validità e munito di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, co. 5 del Codice tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 5, lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa, l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione non darà luogo all'esclusione del concorrente purché risulti agli atti della stazione appaltante.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 20,00** secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC 19 dicembre 2018, n. 1174 recante "*Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019*" pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato *già* effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, co. 67 della L. 266/2005.

### **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta, a **pena di esclusione**, dovrà essere presentata, **entro il termine stabilito dalla stazione appaltante**, mediante caricamento telematico sulla piattaforma di e-procurement Net4Market, pena l'irricevibilità della stessa.

L'operatore economico concorrente dovrà predisporre e trasmettere telematicamente:

1. "A- Documentazione amministrativa"
2. "B- Offerta Tecnica"
3. "C- Offerta Economica"

Le modalità di presentazione dell'offerta, le prescrizioni afferenti la sottoscrizione dei documenti di gara per i concorrenti con identità plurisoggettiva e i termini temporali sono riportati nel Disciplinare telematico.

**Il Modello "1", il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere firmati digitalmente dal legale Rappresentante o Procuratore del concorrente** (in caso di sottoscrizione di un Procuratore, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura *oppure nel solo caso* in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal Procuratore stesso attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura).

**Il difetto della sottoscrizione digitale darà luogo all'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice** (cfr. TAR Cagliari sent. n. 593, in data 01.07.2019).

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul profilo di committente dell'AdSP MI. Si precisa che l'utilizzo dei modelli predisposti dall'Amministrazione non è imposto a pena di esclusione, a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni ed i contenuti dei modelli predisposti, nei termini indicati dal presente disciplinare.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, co. 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti, si applica l'art. 83, co. 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, co. 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, co. 4 del Codice per *almeno 180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, co. 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia tacita del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, nonché di quelle relative alla dichiarazione di costi della manodopera e costi della sicurezza interni, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, co. 9 del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La documentazione amministrativa comprende la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico su supporto informatico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, come di seguito dettagliato.

### **15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione è redatta, **in bollo da 16,00** preferibilmente secondo il Modello di cui all'allegato **n. 1** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

L'imposta di bollo si corrisponde secondo le seguenti indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 321 del 25 luglio 2019:

- a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno (da apporre fisicamente sulla domanda), secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.P.R. n. 642 del 1972;
- b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale, secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. n. 642 del 1972 (in questo caso, il concorrente dovrà produrre copia della ricevuta di pagamento del modello F23 o F24).

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta DIGITALMENTE, secondo quanto prescritto nel Disciplinare telematico allegato.

### **15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il candidato compila il DGUE in formato pdf. al seguente indirizzo: [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_portotaranto](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portotaranto) secondo quanto di seguito indicato.

Ai sensi dell'art. 85, co. 4 del Codice, il DGUE già utilizzato per precedenti procedure di affidamento, può essere presentato per la presente procedura a condizione che gli operatori economici confermino il perdurare della validità delle precedenti attestazioni ed includa l'indicazione del nuovo CIG.

#### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

#### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al paragrafo 15.3.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, co. 1 del Codice sottoscritta DIGITALMENTE dall'ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (Modello 1);
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, co. 7 del Codice sottoscritta DIGITALMENTE dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata (Modello 1);
- 5) copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, co. 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria;

### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

#### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.2, lett. b) del presente disciplinare;
- c) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.2, lett. c) e d) del presente disciplinare.

#### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, co. 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### 15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

#### 15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, co. 1, lett. b-bis), co. 5, lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con decreto presidenziale n. 09/12, in data 2.2.2012, reperibile mediante accesso al link <http://www.port.taranto.it/index.php/it/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
6. **(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2 e 53, co. 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge e indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC, **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5 del Codice;
7. attesta di essere informato che i dati personali forniti dagli operatori economici saranno raccolti e trattati dall'Amministrazione solo per le finalità di partecipazione alla presente procedura e dell'eventuale successiva stipula e gestione del contratto;
8. **(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267)** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C,

lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente e dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, co. 6 della legge fallimentare;

- 9. (Per gli operatori economici ausiliari)** si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui il concorrente medesimo è carente ed attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata, e che della stessa impresa ausiliaria non si avvale più di un concorrente.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte DIGITALMENTE dagli operatori dichiaranti, nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione (Modello 1).

Ciascun'ausiliaria rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1, 2, 8, 10 e, ove pertinente, n. 9, allegandole al proprio DGUE.

### **15.3.2 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

- 10.** PASSOE di cui all'art. 2, c. 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;
- 11.** documento attestante la costituzione della garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, co. 8 del Codice;
- 12. (Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, co. 7 del Codice)** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, co. 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 13.** ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- 14.** certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione.

### **15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 15.1.

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (Modello 1).

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati (Modello 1).

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, *ovvero* della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, *ovvero* per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

**Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima (Modello 1).**

## 16. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, le specifiche tecniche in esso contenute nonché le clausole contrattuali di cui al citato D.M. 24 maggio 2012 recante "*criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene*", nei termini in cui sono state trasfuse nel Capitolato speciale d'appalto.

L'offerta tecnica contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti;
- b) elenco completo dei prodotti che il concorrente si impegna ad utilizzare nel rispetto del D.M. 24 maggio 2012;

Inoltre, dovrà essere prodotta:

- c) una dichiarazione ex art 53, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., come da modello allegato "*Dichiarazione ai fini dell'accesso agli atti*", sottoscritta come previsto per l'offerta tecnica, nella quale il concorrente, tra l'altro, dovrà indicare le parti della offerta medesima che possano o debbano essere "mascherate" o sostituite con la dicitura "omissis" in caso di accesso agli atti esplicitandone le relative motivazioni (es. segreto industriale, commerciale etc.). Qualora il concorrente non dia alcuna comunicazione a riguardo, la Stazione appaltante valuterà *ictu oculi* se concedere l'eventuale accesso agli atti.
- d) piano riassorbimento personale di cui al successivo par 25.

**La relazione tecnica di cui alla lett. a)** dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa con riferimento ai criteri di cui al successivo paragrafo 18.1. Il concorrente non supererà, preferibilmente, il limite massimo di 10 cartelle (intese quali pagine a singola facciata) di formato A4 con non più di 40 righe/pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 punti.

Non sono computati gli indici e i sommari, le copertine e le eventuali certificazioni allegate alla relazione, nonché gli allegati.

Si precisa che, ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, non si terrà conto delle cartelle prodotte dal concorrente in numero superiore a quanto indicato al punto a) che precede.

**L'elenco di cui alla lett. b)** contiene l'indicazione di tutti i prodotti che il concorrente si impegna ad utilizzare, riconducibili alle categorie di cui ai punti 5.3.1 (detergenti multiuso, per finestre e servizi

sanitari), 5.3.2 (disinfettanti e detergenti "superconcentrati"), 5.3.3 (altri prodotti), 5.3.4 (prodotti ausiliari) del D.M. 24 maggio 2012.

Tali prodotti devono - **a pena di esclusione** per irregolarità ai sensi dell'art. 59, co. 3, lett. a) - essere conformi alle specifiche tecniche relative ai criteri ambientali minimi di cui al capitolo 6, paragrafo 6.1 e paragrafo 6.2 del D.M. 24 maggio 2012.

Per i sottoelencati prodotti, il concorrente:

- 1) per ciascun prodotto della categoria 5.3.1, fornisce le informazioni di cui al paragrafo 6.1.9 e, per i prodotti privi di marchio europeo Ecolabel, presenta l'allegato A, al fine di attestare la rispondenza alle specifiche di cui ai punti da 6.1.1 a 6.1.8 del D.M. 24 maggio 2012;
- 2) per ciascun prodotto delle categorie 5.3.2 e 5.3.3, fornisce le informazioni di cui al paragrafo 6.2.10 e presenta l'allegato B, al fine di attestare la rispondenza alle specifiche di cui ai punti da 6.2.1 a 6.2.9 del D.M. 24 maggio 2012.
- 3) per ciascun prodotto della categoria 5.3.4, le informazioni richieste dal medesimo paragrafo.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto posto a base di gara, **pena l'esclusione** dalla procedura, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta DIGITALMENTE, secondo quanto previsto dall'allegato Disciplinare telematico.

## 17. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve contenere i seguenti elementi:

- a) **ribasso percentuale**, al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.  
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;
- b) **stima dei costi aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, co. 10 del Codice.  
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) **stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, co. 10 del Codice.

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate nell'allegato Disciplinare telematico

Altre cause di esclusione legate all'offerta economica sono riportate all'art. 6 del Disciplinare telematico.

Sono inammissibili le offerte economiche che pareggino o superino l'importo a base d'asta.

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

## 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera *D* vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera *Q* vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

**Tabella dei criteri discrezionali (D) e quantitativi (Q) di valutazione dell'offerta tecnica**

n°	criteri di valutazione	max punti <i>D</i>	max punti <i>Q</i>
1	<b>MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO:</b> - Modalità di gestione frequenze e tempi di lavoro - Modalità di verifica presenze del personale - Sostituzioni per assenze programmate - Sostituzioni per assenze impreviste - Modalità di gestione di eventuali chiamate urgenti da parte del committente - Modalità di gestione di eventuali imprevisti durante la gestione del servizio	25	
2	<b>METODOLOGIE TECNICO-OPERATIVE:</b> - Metodologia e frequenza del controllo delle attività - Programma di formazione del personale addetto ai servizi previsto per il periodo di appalto (oggetto, durata e contenuti) - Modalità con la quale si intende fornire alla committenza, in sede di esecuzione del contratto, la reportistica relativa alla gestione e verifica del servizio	15	
3	<b>ATTREZZATURE E PRODOTTI:</b> - Elenco delle attrezzature/ macchinari utilizzate per il servizio di pulizia (e relative certificazioni Energy Star o altra certificazione per il risparmio energetico) - Elenchi dei prodotti che dovranno essere suddivisi per tipologia, destinazione d'uso, marca, scheda tecnica, modalità d'uso con indicazione delle relative certificazioni di compatibilità ambientale (Ecolabel, etc.)	5	
4	<b>SOLUZIONI MIGLIORATIVE:</b> Contenimento degli impatti ambientali del servizio: descrizione delle misure di gestione ambientale che l'offerente si impegna ad adottare durante l'esecuzione del servizio da riportare nel "Piano di gestione del servizio" (CAM)	10	
5	<b>MISURE PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE:</b> Soluzioni migliori ed innovative finalizzate a limitare la produzione di rifiuti e volte al potenziamento della raccolta differenziata	15	
A	<b>Punteggio tecnico totale</b>	<b>70</b>	
6	Offerta economica	30	
B	<b>Punteggio economico totale</b>	<b>30</b>	
	<b>Punteggio totale (A+B)</b>	<b>100</b>	

## 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi di cui sopra è attribuito un coefficiente discrezionale sulla base del metodo del confronto a coppie, applicando il metodo aggregativo-compensatore.

La Commissione giudicatrice opererà come segue:

- a. valutazione di tipo qualitativo e discrezionale sulla base della documentazione costituente l'offerta tecnica medesima, distintamente per ciascun sub-elemento sopra indicato.
- b. a ciascun singolo sub-elemento di valutazione è attribuito un coefficiente da ciascun commissario, con il metodo del «confronto a coppie» secondo la precitata linea-guida n. 2 dell'ANAC. Una volta terminati i "confronti a coppie", per ogni sub-elemento dell'offerta tecnica, ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma, come indicato nel seguito, in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti. Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun criterio di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>Giudizio</i>	<i>Coefficiente</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta/del miglioramento</i>
<b>Eccellente</b>	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
<b>Ottimo</b>	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
<b>Buono</b>	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
<b>Discreto</b>	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
<b>Modesto</b>	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
<b>Assente/irrelevante</b>	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- c. l'attribuzione dei coefficienti avviene utilizzando i criteri precitati, sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;
- d. per ciascun singolo sub-elemento di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando alla stessa le medie delle altre offerte, secondo la formula:

$C_{ai} = C_i / C_{max}$	
dove:	
$C_{ai}$	è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
$C_i$	è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento (i) dell'offerta (a) in esame;
$C_{max}$	è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento (i) tra tutte le offerte;

- e. a ciascun sub-elemento di valutazione è assegnato un punteggio costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il peso previsto nella tabella sopra riportata.

Non è richiesto che i singoli elementi di valutazione raggiungano un punteggio minimo.

La Commissione procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo elemento, secondo il metodo aggregativo compensatore come di seguito descritto.

Il punteggio attribuito all'offerta tecnica sarà dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

Pi = punteggio assegnato all'offerta tecnica del concorrente i-esimo;

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i-esimo;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i-esimo;

.....

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i-esimo;

Pa = peso criterio di valutazione a;

Pb = peso criterio di valutazione b;

.....

Pn = peso criterio di valutazione n.

Riparametrazione: la stazione appaltante provvederà ad effettuare una sola riparametrazione, ovvero la riparametrazione che attribuisce, nel singolo sub-elemento, il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti.

Pertanto, non si procederà alla seconda riparametrazione anche nel caso in cui nessuna offerta dovesse raggiungere il massimo punteggio disponibile.

### 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il **punteggio dell'offerta economica** sarà valutato sulla base dei criteri, pesi e formule di seguito indicati in forma tabellare:

N.	Criterio di valutazione	Punteggio attribuito alla singola offerta (PE)	Punteggio
6	Offerta economica (espressa in percentuale di ribasso rispetto all'importo a base di gara).	Il punteggio dell'elemento prezzo sarà attribuito direttamente dal sistema della piattaforma Net4market utilizzando la formula seguente <b>con <math>\alpha = 1</math></b> . $PE = P_{Emax} \times \left( \frac{R}{R_{max}} \right)^\alpha$ dove: PE è il punteggio attribuito al concorrente; PEmax è il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica; R è il ribasso percentuale offerto dal concorrente; Rmax è il maggior ribasso economico offerto	<b>max 30 punti</b>

La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto fra tutte quelle ammesse alla procedura di appalto di che trattasi, determinato sommando i punteggi conseguiti sia nell'offerta tecnica (somma dei punti attribuiti per ogni criterio di valutazione stabilito per la stessa offerta tecnica) sia nelle offerte economiche.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice, sommando i punteggi così attribuiti ai singoli criteri.

## **19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica avrà luogo secondo le indicazioni riportate nell'allegato timing di gara, mediante collegamento alla piattaforma Net4Market.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati per mezzo della piattaforma telematica.

Parimenti per le successive sedute pubbliche.

Il Seggio di gara istituito ad hoc, nella prima seduta pubblica, procederà a:

- a) verificare la registrazione sulla piattaforma telematica del numero di serie della marca temporale associata all'offerta economica;
- b) verificare la completezza e la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare - eventualmente - la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, con annesso elenco delle ammissioni e delle esclusioni.

## **20. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi degli artt. 77, co. 1, 78, co. 1, ultimo periodo e 216, co. 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da numero 3 membri, esperti nello specifico settore oggetto del contratto, individuati dalla stazione appaltante al proprio interno, previa verifica delle competenze nel merito da parte degli stessi soggetti. Tra i componenti potrà essere nominato il RUP del servizio.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, co. 9 del Codice e dell'art. 15, co. 1 del D.lgs. 33/2013. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.

## **21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo 18.2.

Ai concorrenti ammessi sarà inviata una comunicazione riportante le tempistiche definite per il caricamento in piattaforma dell'offerta economica.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi *già riparametrati*, attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.

La stazione appaltante procederà, dunque, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà all'aggiudicazione tramite sorteggio pubblico a norma dell'art. 77, co. 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, co. 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente all'apposito ufficio/servizio - che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, co. 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, co. 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, co. 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, co. 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli artt. 59, co. 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 23.

### **23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, co. 12 del Codice.

In presenza di una sola offerta valida, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ugualmente all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 94, co. 2, la stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta medesima non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, co. 3 in materia ambientale, sociale e del lavoro.

**Prima dell'aggiudicazione**, la stazione appaltante procede a:

- 1) verificare il possesso dei requisiti di ordine morale, tecnici e di idoneità professionale, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, d'ufficio e, se del caso, attraverso la documentazione in possesso del concorrente che dovrà essere caricata sulla medesima piattaforma AVCpass;
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'art. 97, co. 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, co. 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, co. 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, co. 5 e 33, co. 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5, lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

**L'aggiudicazione diventa efficace**, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, di conseguenza, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.lgs. 159/2011, c.d. "Codice antimafia"). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli artt. 88, co. 4-bis, e 92, co. 3 del D.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli artt. 88, co. 4-bis e 4-ter e 92 co. 3 e 4 del citato Decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, co. 5. lett. a).

**La stipula** ha luogo, ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, co. 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, co. 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è stato stimato, sulla base delle somme corrisposte per precedenti analoghe procedure di gara, in € 6.000,00 ca.. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di rimborso.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro - relative alla stipulazione del contratto.

#### **24. CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI**

Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 24 maggio 2012, recante "*criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene*".

La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto in fase di gara, all'avvio e durante l'esecuzione del servizio. L'appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.

#### **25. CLAUSOLA SOCIALE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea - e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto - l'aggiudicatario del contratto di appalto si impegna ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente (calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento), come previsto dall'art. 50 del

Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore di cui all'art. 51 del D.lgs. 81/2015, corrispondenti alle effettive prestazioni oggetto del contratto.

A tal fine, si precisa che sono attualmente impiegate nell'ambito del contratto di pulizia in essere n. 7 unità lavorative inquadrare al V livello e n. 1 unità inquadrata al IV livello del CCNL multiservizi. Ciascuna unità ha un contratto di 5 ore settimanali (vds. *tabella costo manodopera in allegato*).

Ai fini dell'applicazione della c.d. "clausola sociale", il concorrente allega alla propria offerta un "progetto di assorbimento" atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della stessa clausola, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che ne beneficeranno e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

## 26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro erariale di Lecce, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## 27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento dei dati personali conferiti nel corso della procedura di selezione è l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio. L'Autorità ai sensi dell'art. 37 del GDPR ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati Personali contattabile alla mail [dpo@port.taranto.it](mailto:dpo@port.taranto.it).

I dati personali forniti dagli operatori economici saranno raccolti e trattati dall'Amministrazione solo per le finalità di partecipazione alla presente procedura e dell'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. La base giuridica è dunque l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato e successivamente, in caso di stipula del contratto, l'esecuzione dello stesso.

L'Amministrazione potrà procedere a verifica di quanto dichiarato dagli operatori economici ai sensi di quanto previsto dalla normativa antimafia e dal Codice.

I dati saranno conservati secondo la tempistica stabilita dalla normativa vigente.

Ciascun interessato, con riferimento al trattamento dei propri dati personali, gode dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR. In ragione di ciò potrà chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (ove la normativa specifica lo consenta).

Qualora l'interessato ritenga che i propri dati siano trattati difformemente da quanto previsto nel GDPR, ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

**f.to il Presidente**  
**Prof. Avv. Sergio Prete (\*)**

*allegati:*

-  *modelli (1+accesso atti)*
-  *tabella costo manodopera*
-  *disciplinare telematico e timing di gara*

(\*) Originale firmato e custodito agli atti di quest'Amministrazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445  
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"